

L'estinzione amministrativa delle sofferenze e la Centrale Rischi di Banca d'Italia

L'estinzione amministrativa della sofferenza



Definizione: chiusura gestionale e contabile della posizione debitoria, con conseguente estinzione della stessa sia sui libri contabili del creditore (registrando l'eventuale passaggio a perdita del credito o della frazione di credito non recuperato), sia in Centrale Rischi.

L'estinzione amministrativa può avvenire per le seguenti cause

GIUDIZIALE:

a conclusione di una procedura esecutiva o concorsuale.

STRAGIUDIZIALE:

- a conclusione di un accordo transattivo con i debitori o i garanti («DPO»);
- cessione del credito.

ALTRE IPOTESI RESIDUALI:

- prescrizione del credito;
- inesistenza del credito.

RECUPERO MISTO:

quando parte del credito è recuperato all'interno di una procedura giudiziale e parte a seguito di un accordo transattivo.

La Centrale Rischi di Banca di Italia in pillole

Che cos'è?

È una banca dati che offre una fotografia sull'indebitamento dei consumatori e/o imprese verso le banche e/o gli istituti finanziari.

Da cosa è disciplinata?

E' disciplinata dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994, assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b) 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia c.d. "TUB").

A chi è rivolta?

Alle Banche, alle società finanziarie, agli organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR"), agli intermediari finanziari e alle società di cartolarizzazione.

...Segue...

La Centrale Rischi in pillole

Quali finanziamenti vengono segnalati? In CR sono registrati i finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito).

Chi sono i soggetti segnalati?

↓
Persone fisiche

↓
Persone giuridiche

→ In entrambi i casi sia che essi siano debitori sia che siano garanti.

Qual è la soglia di segnalazione?

l'importo prestato e da restituire supera i 30.000,00 euro (c.d. "soglia di censimento"). Questa soglia si abbassa a 250,00 euro se il credito è passato a "sofferenza".

I profili rilevanti della Centrale Rischi

Consultazione:

- gli intermediari possono conoscere il livello di indebitamento complessivo dei propri clienti, ma non possono conoscere il nominativo dell'ente segnalatore;
- si possono consultare solo i dati presenti in CR degli ultimi tre anni.

Contestazione: qualora la segnalazione sia errata è possibile presentare reclamo nei confronti dell'Ente segnalatore, il quale provvederà eventualmente a rettificarne i dati se effettivamente scorretti. La Banca d'Italia in ogni caso non risponde delle incongruenze comunicate dagli Intermediari.

Risarcimento: in caso di segnalazioni illegittime è possibile richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Giova precisare che non possa ritenersi sussistente *in re ipsa* ma debba essere allegato e provato da chi ne pretenda il ristoro.

L'estinzione amministrativa delle sofferenze e la Centrale Rischi di Banca d'Italia

Un bravo *asset/loan manager* non termina il suo lavoro una volta espletate le necessarie attività dirette ad ottenere il pagamento di quanto dovuto ma deve necessariamente porre in essere una serie di adempimenti volti all'estinzione amministrativa della sofferenza.

Con quest'ultima locuzione si intende la definitiva chiusura gestionale e contabile della posizione debitoria, con conseguente estinzione della stessa sia sui libri contabili del creditore (registrando l'eventuale passaggio a perdita del credito o della frazione di credito non recuperato), sia in Centrale Rischi. Tale adempimento deve essere tempestivo e completo. Il *loan manager* deve quindi adottare ogni più opportuna cautela nell'eseguire tale operazione in modo tale che non si diffondano notizie false o incomplete del debitore, pena il risarcimento del danno.

L'estinzione amministrativa della posizione può avvenire giudizialmente, stragiudizialmente o per altri motivi residuali.

La prima ipotesi si verifica alla conclusione di una procedura esecutiva o concorsuale: sia qualora il progetto di distribuzione o il piano di riparto assegni al creditore una somma pari all'intero credito vantato determinando il completo soddisfacimento del credito azionato, sia qualora il soddisfo sia parziale o nullo e non vi siano altre possibilità di recupero (nemmeno nei confronti di eventuali fideiussori).

Viceversa, la seconda ipotesi si verifica ogni qualvolta intervenga o un accordo transattivo (ad esempio a saldo e stralcio detto anche "Dpo" ovvero *Discounted Payoff*) con i debitori ovvero una cessione del credito.

È importante evidenziare come la chiusura della sofferenza possa avvenire a conclusione di un recupero in parte giudiziale ed in parte stragiudiziale (c.d. recupero misto). In altri termini, può accadere che parte del credito venga recuperato all'interno delle procedure giudiziali mentre la restante parte a seguito di una transazione.

Oltre alle ipotesi sopra citate ve ne sono altre (residuali) che possono necessitare l'estinzione amministrativa della posizione. Tra queste si evidenziano sia l'avvenuta prescrizione del credito formalmente contestata dal debitore/garante e la cui eccezione sia stata accertata e riconosciuta dal creditore, sia l'accertamento dell'inesistenza delle ragioni creditorie.

Alla luce di quanto esplicito si rende necessario rispondere ad un quesito: *"Cos'è la Centrale Rischi?"*.

Essa - detta anche "CR" - è una banca dati che offre una fotografia sull'indebitamento dei consumatori e/o imprese verso le banche e/o gli istituti finanziari. La CR è gestita e istituita da Banca d'Italia per finalità di interesse pubblico ed è disciplinata dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994, assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b) 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia c.d. "TUB").

La CR non è solo una lista di cattivi pagatori, in quanto essa registra in realtà anche la "storia creditizia" dei singoli clienti; contiene, infatti, sia informazioni "positive", come la regolarità del pagamento delle rate, sia eventuali informazioni "negative", che riguardano essenzialmente le difficoltà, più o meno gravi, nel restituire il debito (tra cui ad esempio i finanziamenti c.d. "incagliati" o in "sofferenza").

I soggetti che sono tenuti per legge a partecipare alla Centrale Rischi mediante l'invio delle informazioni necessarie sono le Banche, le società finanziarie, gli organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR"), gli intermediari finanziari e le società di cartolarizzazione (che segnalano in CR i finanziamenti e le garanzie acquistate che erano già segnalati dai creditori cedenti).

In CR sono registrati i finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito, ecc.) e le garanzie nel caso in cui l'importo prestato e da restituire superi i 30.000,00 euro (c.d. "soglia di censimento"). Questa soglia si abbassa a 250,00 euro se il credito passa a "sofferenza".

Per ciascun soggetto, la CR raccoglie ogni mese informazioni da tutti gli intermediari partecipanti.

Tramite la consultazione della Centrale Rischi gli intermediari possono conoscere il livello di indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento ricevuto e la regolarità o meno dei pagamenti.

In ogni caso non è possibile conoscere il nominativo degli altri intermediari che segnalano il debitore e si possono consultare solo i dati presenti in CR degli ultimi tre anni.

Se le informazioni registrate in CR non sono corrette, è possibile contestarle e chiedendone rettifica.

La Banca d'Italia non è in ogni caso responsabile della correttezza delle informazioni trasmesse alla CR dagli intermediari. Sono infatti direttamente responsabili questi ultimi.

Le segnalazioni illegittime danno diritto al risarcimento del danno sia non patrimoniale alla persona (anche giuridica) con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, sia patrimoniale quale conseguenza per il soggetto segnalato di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento di finanziamenti.

Si evidenzia che tale danno non possa ritenersi sussistente *in re ipsa* ma debba essere allegato e provato da chi ne pretenda il ristoro (Cfr. Corte d'Appello di Milano, 09/02/2022, n. 453).

I nessi di causalità da provare sono, in particolare, due: il primo è quello tra la condotta illecita dell'intermediario segnalatore e la contrazione dei finanziamenti o la perdita di possibilità di accesso al credito. Il secondo, invece, consiste nel nesso fra la contrazione dei finanziamenti ed il peggioramento dell'andamento economico del medesimo soggetto.

Entrambi devono essere pienamente dimostrati in quanto l'accertamento della sussistenza del primo presupposto non comporta necessariamente la sussistenza del secondo.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come il ruolo del *Loan Manager* sia fondamentale in quanto un'estinzione tardiva e/o errata dalla Centrale Rischi esporrebbe l'intermediario finanziario ad azioni di responsabilità da parte dei clienti.

